

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Doc. XXIV
n. 13

RISOLUZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

d'iniziativa della senatrice BUCALO

approvata il 6 dicembre 2023

*ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame
dell'affare assegnato sull'accesso alla professione di restauratore d'organo*

La Commissione,

a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, in merito all'accesso alla professione di restauratore d'organo,

premesso che:

ai sensi dell'articolo 29, comma 6, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia;

il successivo comma 7 affida ad un regolamento governativo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione dei profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici;

il richiamato regolamento è stato adottato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 26 maggio 2009, n. 86 (regolamento concernente la definizione dei profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici) e ha definito le figure di « restauratore di beni culturali » e di « tecnico del restauro » (corrispondente alla figura del collaboratore restauratore di beni culturali);

a regolamenti del Ministro della cultura, adottati di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, è demandata la definizione dei criteri e dei livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro, nonché delle modalità di accreditamento, dei requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti che impartiscono l'insegnamento del restauro, delle modalità con cui viene vigilato lo svolgimento delle attività didattiche e dell'esame finale, del titolo accademico e delle caratteristiche del corpo docente;

dalla data di entrata in vigore dei richiamati decreti (secondo quanto disposto dall'articolo 29, comma 9-bis, del codice dei beni culturali e del paesaggio, in combinato disposto con quanto previsto nei regolamenti attuativi), la qualifica di restauratore si acquisisce esclusivamente in seguito al conseguimento alternativo di uno dei seguenti titoli: diploma di laurea magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali; diploma acca-

demico di II livello a ciclo unico abilitante alla professione di restauratore di beni culturali presso le Accademie di belle arti; titolo presso una delle scuole di alta formazione e studio del Ministero della cultura (si tratta dell'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro, dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro);

quanto alle figure professionali che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione, si prevede che la relativa formazione sia assicurata da soggetti pubblici e privati ai sensi della normativa regionale e che i relativi corsi si adeguino a criteri e livelli di qualità definiti con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (articolo 29, comma 10, del codice dei beni culturali e del paesaggio);

considerato che:

l'articolo 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio ha introdotto un regime transitorio per il conseguimento sia della qualifica di restauratore, sia di quella di tecnico del restauro;

quanto al profilo professionale di restauratore sono disciplinati due distinti canali di accesso alla qualifica: un primo, consistente nella valutazione dei titoli e delle attività svolte (articolo 182, commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*), e un secondo, consistente nel superamento di una prova di idoneità (articolo 182, comma 1-*quinqüies*);

al momento dell'approvazione del presente atto di indirizzo, risulta attivato solo il primo canale, a seguito dell'indizione del bando pubblico per l'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali del 22 giugno 2015 e dell'individuazione dell'elenco dei restauratori approvato in esito a tale procedura selettiva (decreto del Direttore della Direzione generale educazione e ricerca n. 183 del 21 dicembre 2018);

quanto alla prova di idoneità, essa è riservata a coloro che possiedono almeno uno dei requisiti contemplati all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 10 agosto 2019, n. 112, ovvero: *a*) la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali in esito alla procedura transitoria del 2014 (cui si aggiunge il superamento di una prova preselettiva, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento medesimo); *b*) il possesso alla data del 30 giugno 2012 (o alla data del 31 dicembre 2014, limitatamente a coloro i quali risultavano già iscritti ai relativi corsi alla data del 30 giugno 2012) di una laurea in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali; di una laurea specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico o in conservazione e restauro dei beni culturali; di un diploma accademico in restauro rilasciati dalle Accademie di belle arti attraverso un percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque anni; di un diploma in restauro delle accademie di durata quadriennale (equiparati ai diplomi accademici di II livello dalla legge finanziaria per il 2013);

tale prova non è stata ancora effettuata, sebbene sia prevista da una disposizione (articolo 182, comma 1-*quinquies* del citato codice) introdotta nel 2006 e modificata in più occasioni, da ultimo nel 2013;

per quanto attiene al conseguimento della qualifica di tecnico restauratore, essa è attribuita, in via transitoria, con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco reso accessibile a tutti gli interessati (articolo 182, comma 1-*octies* del citato codice);

in attuazione di tale disposizione, è stata effettuata una selezione pubblica nel 2014 e l'elenco dei collaboratori restauratori è stato approvato con il decreto del Direttore della Direzione generale educazione, ricerca e istituti culturali del 23 marzo 2016, n. 38;

tenuto conto degli elementi acquisiti nel corso delle audizioni svolte nelle sedute dell'Ufficio di Presidenza;

tenuto, in particolare, conto che in quella sede è emerso che:

a) una parte, non trascurabile, dei restauratori e dei tecnici del restauro non ha partecipato ai richiamati bandi, all'esito delle cui procedure avrebbero potuto continuare a svolgere la professione di restauratore e di tecnico del restauro;

b) molti dei restauratori e dei tecnici del restauro avevano partecipato a precedenti bandi (del 29 settembre 2009), le cui procedure sono state sospese, e non avendo avuto contezza di tale sospensione hanno ritenuto non necessario reiterare la domanda di partecipazione ai successivi bandi;

rilevato che i restauratori e i tecnici del restauro che si trovano nella descritta situazione hanno avanzato la richiesta, fra l'altro, di una possibile riapertura delle procedure transitorie;

ritenuto che sussista un evidente interesse pubblico nel consentire, a coloro che hanno esercitato per anni l'attività di restauratore o di tecnico del restauro, acquisendo una indiscutibile competenza professionale certificata in molti casi dall'aver effettuato interventi estremamente complessi su strumenti musicali di particolare pregio, di continuare ad esercitare tali attività;

ritenuto, altresì, che il ritardo nell'effettuazione delle prove di idoneità costituisca un grave *vulnus* al diritto di coloro che vantano esperienza e titoli per l'esercizio delle richiamate professioni;

considerato che la mancata effettuazione delle prove di idoneità non consente di definire conclusa la fase transitoria disciplinata dall'articolo 182 del citato codice;

tenuto conto che nel corso delle audizioni è, altresì, emersa l'esigenza di superare le disparità di trattamento venutesi a creare tra coloro che hanno acquisito la qualifica professionale di restauratore;

espressa condivisione in merito a tale esigenza,

impegna il Governo:

a) a valutare l'opportunità di indire con sollecitudine la richiamata prova di idoneità finalizzata al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali;

b) a valutare l'opportunità di modificare il regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 10 agosto 2019, n. 112, nel senso di consentire:

– ai tecnici restauratori che non hanno partecipato al bando del 2014, pur avendone i requisiti, di poter partecipare alla prova di idoneità con le modalità richiamate in premessa;

– ai restauratori che non hanno partecipato al bando del 2015, pur avendone i requisiti, di poter partecipare alla prova di idoneità con modalità semplificate, sia in termini di caratteristiche della medesima prova, affinché siano valorizzate le competenze progettuali e pratiche, sia in termini di titoli posseduti, ammettendo alla prova anche coloro che pur non vantando i titoli prescritti dalla normativa vigente (di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali n. 112 del 2019) posseggano titoli che evidenzino inequivocabilmente l'elevata esperienza professionale.

